



DELIBERAZIONE N. 125 DEL 25.10.2023

OGGETTO: Regolamento della Consulta dei "Giovani Imprenditori" della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari. Predisposizione modifiche.

La Presidente, in merito all'argomento oggetto di trattazione, riferisce che con Deliberazione di Giunta n. 13 del 15.02.2010 è stata costituita la Consulta dei "Giovani Imprenditori" della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, il cui funzionamento è disciplinato da apposito Regolamento approvato in toto, dopo analitica lettura e disamina di tutti gli articoli, con verbale n. 11/13 del 17.10.2013 a firma del Presidente pro tempore della Consulta, Dott. Sergio Ventricelli e del Segretario, Dott. Saverio Zuccarino posto in atti.

La Relatrice ricorda che tale Consulta è stata istituita con lo scopo principale di affrontare le problematiche relative alla categorie con la facoltà di presentare alla Camera di Commercio di Bari proposte di iniziative, attività e quant'altro per il sostegno dell'imprenditoria giovanile ed è costituita da due rappresentanti per ciascuna delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel territorio, che rivestono la qualifica di imprenditore.

La Presidente, rappresenta l'opportunità all'Organo collegiale di esprimersi in merito alle modifiche al vigente Regolamento, predisposte dall'Ufficio camerale competente come da bozza posta in atti, al fine di sottoporlo all'approvazione del Consiglio camerale.

LA GIUNTA

- Sentita la relazione della Presidente;
- Vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i.;
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio di Bari;
- Vista la *Deliberazione del Consiglio* immediatamente esecutiva n. 7 del 18.11.2022 con la quale è stata approvata la Relazione Previsionale e Programmatica della C.C.I.A.A. di Bari per l'anno 2023, aggiornata con *Deliberazione* immediatamente esecutiva del *Consiglio* n. 3 del 26.05.2023;



- Vista la *Deliberazione di Giunta* immediatamente esecutiva n. 130 del 05.12.2022 con la quale è stato predisposto il Preventivo Economico 2023 della C.C.I.A.A. di Bari, approvato con *Deliberazione* immediatamente esecutiva del Consiglio n. 9 del 20.12.2022;
- Vista la *Deliberazione* immediatamente esecutiva n. 58 del 12.06.2023 con la quale la Giunta camerale ha predisposto l'aggiornamento del Preventivo Economico 2023 della C.C.I.A.A. di Bari, approvato con *Deliberazione* immediatamente esecutiva del Consiglio n. 4 del 03.07.2023;
- Vista la *Deliberazione* immediatamente esecutiva n. 138 del 20.12.2022, con la quale la Giunta camerale ha approvato il Budget Direzionale per l'anno 2023, aggiornato con *Deliberazione* immediatamente esecutiva di Giunta n. 68 del 03.07.2023;
- Vista la *Determinazione del Segretario Generale* n. 47 del 06.07.2023 recante "Art. 8, comma 3, D.P.R. n. 254/2005 – Assegnazione competenze in ordine all'utilizzo di risorse del Budget Direzionale 2023 aggiornato";
- Richiamata la *Deliberazione di Giunta* n. 13 del 15.02.2010 con la quale è stata costituita la Consulta dei "Giovani Imprenditori" della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- Richiamato il verbale posto in atti n. 11/13 del 17.10.2013 a firma del Presidente pro tempore della Consulta, Dott. Sergio Ventricelli e del Segretario, Dott. Saverio Zuccarino, con il quale venne approvato in toto, dopo analitica lettura e disamina di tutti gli articoli, il Regolamento della Consulta dei "Giovani Imprenditori" della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- Preso atto della bozza di modifiche al vigente Regolamento della Consulta dei "Giovani Imprenditori" della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, predisposta dall'Ufficio camerale competente e posta in atti, ed espressa integrale condivisione in merito ai contenuti della stessa;
- Dato atto che le modifiche al suddetto Regolamento, predisposte dalla Giunta, dovranno essere sottoposte alla successiva approvazione del Consiglio camerale;
- Visto il parere favorevole del Dirigente *ad interim* del Settore Staff e promozione Segreteria Generale, che attesta la legittimità dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali;
- Visto il parere favorevole della Dott.ssa Maria Teresa Monopoli, Titolare P.O. "Staff di Presidenza e Direzione", che attesta la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento;
- Visto il parere favorevole del Segretario Generale in merito alla legittimità del provvedimento;



- A voti unanimi, espressi ai sensi di legge, dai Componenti di Giunta presenti in aula,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente riportate:

- di prendere atto della bozza di modifiche al vigente Regolamento della Consulta dei "Giovani Imprenditori" della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, predisposta dall'Ufficio camerale competente e posta in atti, esprimendo integrale condivisione in merito ai contenuti della stessa;
- di predisporre il nuovo Regolamento della Consulta dei "Giovani Imprenditori" della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di sottoporre il predetto Regolamento all'approvazione del Consiglio camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Angela Patrizia Partipilo)

LA PRESIDENTE

(Lucia Di Bisceglie)



REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI "GIOVANI IMPRENDITORI" DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI

ART. 1

PREMESSA ED OGGETTO

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, in linea con le proprie norme statutarie promuove, nel rispetto del ruolo dell'associazionismo e degli organismi di rappresentanza, la partecipazione delle imprese alle attività, ai servizi ed alle iniziative camerali in essere.
2. La partecipazione delle associazioni alla Consulta dei "Giovani Imprenditori" vuole esprimere il concorso della comunità economica operante nel territorio nell'esercizio delle funzioni attribuite agli Organi elettivi e mira a realizzare un ampio pluralismo ed una maggiore dinamicità del rapporto fiduciario fra gli operatori economici e gli Organi camerali.

ART. 2

COSTITUZIONE

1. E' costituita, con provvedimento di Giunta camerale n. 13 del 15/02/2010, presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari la Consulta dei "Giovani Imprenditori", di seguito denominata Consulta, composta dai rappresentanti dei gruppi giovani delle Associazioni di categoria presenti sul territorio di competenza della Camera di Commercio di Bari. La Consulta si propone di promuovere, tra coloro che a breve saranno i diretti protagonisti dello sviluppo locale, le basi per il dialogo e la progettualità attraverso azioni positive e buone prassi dirette alla diffusione della cultura d'impresa.
2. La Consulta dei "Giovani Imprenditori" ha sede presso la sede istituzionale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari.



ART. 3

SETTORI RAPPRESENTATI

1. La Consulta è composta dai rappresentanti delle associazioni dei seguenti settori; ma deve ritenersi validamente costituita ad ogni senso ed effetto, anche se i sottoelencati settori produttivi non sono rappresentati nella loro totalità:
 - a) Industria
 - b) Commercio
 - c) Agricoltura
 - d) Artigianato
 - e) Credito e assicurazioni
 - f) Turismo
 - g) Servizi alle imprese
 - h) Trasporti e Spedizioni
 - i) Cooperative
2. Alla Consulta partecipano unicamente i Gruppi dei Giovani Imprenditori delle associazioni di categoria rappresentate nell'ambito della Camera di Commercio di Bari.
3. La Consulta è composta da un massimo di n. 2 (due) rappresentanti dei Giovani Imprenditori delle associazioni di categoria rappresentate nell'ambito della Camera di Commercio di Bari di età non superiore ai 38 anni.
4. I rappresentanti di cui al comma precedente sono designati direttamente dalle Associazioni di categoria, previa richiesta della Camera di Commercio di Bari. La designazione dei componenti, che deve tener conto della parità di genere, deve essere formalmente comunicata dalle Associazioni di categoria entro quindici giorni dalla predetta richiesta.
5. Nel caso in cui da parte di un'Associazione di categoria non pervenga detta comunicazione per alcun nominativo, l'Associazione in parola non risulterà rappresentata.
6. In ogni caso non saranno prese in considerazione le designazioni pervenute fuori termine.



ART. 4

COMPONENTI DI DIRITTO

1. Alla Consulta possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente ed i Dirigenti della C.C.I.A.A. di Bari.

ART. 5

COMPONENTI AGGIUNTI

1. A seconda dei temi e delle materie da trattare in singole riunioni, possono essere invitati a partecipare dal Presidente della Consulta, di volta in volta e senza diritto di voto, rappresentanti di altre istituzioni, esperti e personalità autorevoli di settori specifici.
2. Ogni eventuale attività istruttoria e/o di supporto al funzionamento della Consulta viene demandata e svolta dai competenti Uffici della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari.

ART. 6

DURATA

1. La Consulta ed i suoi Componenti durano in carica tre anni; e, comunque, non oltre la durata naturale del mandato degli Organi istituzionali camerali elettivi.

ART. 7

FUNZIONI E COMPITI

1. La Consulta svolge le seguenti funzioni ed opera per sollecitare una più consapevole partecipazione dei giovani alle problematiche riguardanti lo sviluppo economico locale,



nell'ambito territoriale di competenza della Camera di Commercio di Bari:

- a) formula proposte in merito alle attività, ai servizi ed alle iniziative camerali, fornendo prioritariamente suggerimenti nell'ambito della programmazione delle attività camerali, che riguardano lo sviluppo e la qualificazione della presenza giovanile nel mondo dell'imprenditoria;
- b) formula proposte circa la definizione del programma delle iniziative promozionali da inserire nel bilancio preventivo annuale dell'Ente camerale; individuando particolari tematiche rilevanti per lo sviluppo dell'economia locale e, consequenzialmente, meritevoli di approfondimento e studio a vario titolo;
- c) propone studi di settore per l'elaborazione di obiettivi, piani e programmi da sottoporre all'esame degli Organi camerali; per favorire lo scambio delle reciproche conoscenze teso alla valorizzazione del ruolo interdisciplinare che i rappresentanti delle categorie devono poter svolgere anche con gli Ordini professionali;
- d) promuove iniziative di pubblico confronto su problematiche legate allo sviluppo dell'economia territoriale; individuando gli strumenti idonei per attivare un sistema di collaborazioni sinergiche con gli enti pubblici e privati che sul territorio svolgono attività di promozione e sostegno all'imprenditoria giovanile in generale;
- e) formula inviti e proposte su tematiche sociali ed economiche, nei confronti di altri enti pubblici o altri soggetti (anche privati), che gestiscono funzioni e/o servizi di pubblico interesse, da sottoporre all'esame della Giunta camerale. Il tutto finalizzato a promuovere la cultura del dialogo, della progettualità, dell'analisi tecnico-economica di nuove iniziative e degli indirizzi programmatici da sviluppare, per mantenere, attivare e coinvolgere le potenzialità delle forze giovanili imprenditoriali sul territorio;
- f) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra l'Ente camerale e le associazioni di categoria, promuovendo indagini conoscitive per determinare i problemi che ostacolano l'accesso dei giovani nel mondo del lavoro e dell'imprenditoria in particolare;
- g) formula pareri sulle materie di preminente interesse della "Giovane Imprenditoria" afferenti le imprese, i lavoratori ed i consumatori - se e/o come - richiesti dal Consiglio e/o dalla Giunta camerale ovvero dal Segretario Generale e/o dai Dirigenti della Camera di Commercio di Bari;
- h) promuove, altresì, qualificate iniziative a vario titolo e/o indirizzo per lo sviluppo più



idoneo dell'imprenditoria giovanile anche tramite specifiche attività di formazione imprenditoriale e professionale.

2. I pareri espressi dalla Consulta non sono vincolanti per gli Organi camerali ed hanno carattere facoltativo.

ART. 8

ATTRIBUZIONI

1. La Consulta redige e trasmette alla Giunta camerale una relazione annuale in coincidenza della predisposizione del Bilancio di esercizio.
2. Il Presidente della Consulta può partecipare alle sedute del Consiglio camerale in qualità di uditore.

ART. 9

SOSTITUZIONE COMPONENTE

1. Nel caso in cui per un componente della Consulta venga meno il requisito di appartenenza al rispettivo gruppo - ovvero per qualsivoglia altra motivazione intervenuta a vario titolo decada la sua legittimazione ad essere componente della Consulta - la sua sostituzione avverrà a seguito della comunicazione formale al Presidente della Consulta da parte della propria Associazione di appartenenza che individuerà il nuovo rappresentante.

ART. 10

DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI DELLA CONSULTA

1. I membri della Consulta rappresentano settorialmente la comunità economico-imprenditoriale giovanile privata del territorio di competenza della Camera di Commercio di Bari.



2. Ciascun componente ha diritto di:
 - a) formulare proposte sulle attività della Consulta, chiedere notizie e chiarimenti;
 - b) intervenire nelle discussioni della Consulta.
3. I membri della Consulta sono tenuti a mantenere riservate tutte le notizie conosciute in ragione delle loro funzioni, allorché dalla loro diffusione possa comunque - anche in via mediata - derivare nocumento a persone e/o all'Ente; nonché all'osservanza delle norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali secondo la normativa vigente.

ART. 11

ADEMPIMENTI ADOTTANDI NELLA PRIMA ADUNANZA

1. Nella prima seduta convocata e presieduta dal Presidente della Camera di Commercio di Bari la Consulta elegge tra i suoi componenti il Presidente.
2. I componenti la Consulta nominano, altresì, tra i propri membri due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni di vicario che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni. Il Presidente neo nominato può esprimere il voto.
3. La carica di Presidente e di Vice Presidenti coincidono con la durata della Consulta e spirano contestualmente con essa.
4. Non è prevista la corresponsione di alcun gettone di presenza, ovvero di compenso alcuno, per l'espletamento del mandato di Componente, di Presidente e Vice Presidente della Consulta, poiché sono tutti a titolo non oneroso.
5. La Consulta è convocata dal Presidente; in caso di assenza o impedimento è convocata dal Vice Presidente vicario facente funzioni, nel rispetto delle norme regolamentari.
6. La Consulta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di $1/3$ (un terzo) dei Componenti con indicazione degli argomenti che si intendono trattare, qualora sia restata infruttuosa, da parte del Presidente della Consulta, la preventiva richiesta di convocazione ricevuta da parte dei Componenti istanti per la messa all'ordine del giorno e consequenziale trattazione dei medesimi argomenti.



ART. 12
PRESIDENTE

1. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza formale della Consulta ed è responsabile della relativa attività;
 - b) convoca le riunioni della Consulta e ne predispone l'ordine del giorno;
 - c) cura l'attuazione delle iniziative;
 - d) svolge la funzione di collegamento con gli organi di amministrazione e di gestione della Camera di Commercio;
 - e) ha potere di firma sulla corrispondenza di attuazione dei provvedimenti della Consulta e su tutta la documentazione, missive, etc. comunque prodotta nell'esercizio delle funzioni d'istituto della Consulta.

ART. 13
RIUNIONI, FUNZIONAMENTO E DELIBERAZIONI

1. La Consulta si riunisce con la cadenza periodica definita dal medesimo Organismo.
2. Indicativamente, la Consulta si riunisce mediamente ogni 45 giorni e, comunque, almeno sei volte all'anno.
3. La Consulta è convocata in via ordinaria dal Presidente che ne determina l'ordine del giorno, con avviso inoltrato almeno sette giorni prima della seduta. Nei casi di convocazione d'urgenza, anche nelle quarantotto ore precedenti. Le convocazioni avvengono mediante avviso a firma del Presidente recante gli argomenti all'ordine del giorno, trasmesso con qualsiasi mezzo di veicolazione anche tramite posta elettronica, fax o telegramma.
4. La Consulta è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai componenti presenti. In caso di parità prevale, in ogni caso, il voto del Presidente.
5. Le votazioni possono effettuarsi sia in forma palese che segreta. Normalmente si adotta la forma palese. Il voto è personale. Non sono ammesse deleghe.



6. Le riunioni della Consulta, normalmente, non sono pubbliche.
7. Al termine di ogni riunione è redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.
8. Per la partecipazione dei Componenti alle riunioni della Consulta non è prevista la corresponsione di alcun gettone di presenza.
9. Esclusivamente nel caso di missioni - preventivamente ed opportunamente autorizzate - per attività inerenti i compiti della Consulta, i Componenti (ivi compresi ed equiparati Presidente e i vice Presidenti) hanno diritto al solo rimborso delle spese autorizzate e validamente documentate, senza la corresponsione di alcuna diaria oraria o giornaliera.
10. Qualora si utilizzi il "mezzo proprio", il costo chilometrico è calcolato con i parametri vigenti all'epoca per i funzionari camerali. L'uso del "mezzo proprio" avviene comunque con totale scarico di qualsiasi responsabilità in danno per l'Ente camerale, la Consulta ed il suo Presidente.

ART. 14

ASSENZE

1. L'assenza ingiustificata di un componente, rilevata per tre riunioni consecutive è causa di decadenza dalla Consulta. Il componente decaduto potrà essere sostituito da un altro rappresentante della stessa Associazione di appartenenza; previa formale comunicazione da parte del Presidente della Consulta al legale Rappresentante pro tempore della Associazione settoriale dante causa, che deve comunque dare riscontro entro i successivi trenta giorni calendariali dalla data di ricezione della contestazione de qua.

ART. 15

INCOMPATIBILITÀ

1. Non possono far parte della Consulta:



- a) i membri del Consiglio e della Giunta camerale;
 - b) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne;
 - c) coloro che abbiano riportato condanne per i delitti di cui alla lett. d), art. 13, della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni e/o integrazioni.
2. La sopravvenienza di una delle situazioni di cui al precedente comma 1, comporta la immediata decadenza di ufficio dalla carica di membro della Consulta.
 3. Il provvedimento che ne dichiara la decadenza è adottato tempestivamente dalla Giunta camerale e comunicato all'associazione di appartenenza del decaduto con l'invito a provvedere ad una nuova designazione, notificandone copia al Presidente della Consulta.
 4. Per la consequenziale nomina sostitutiva si applica la procedura di cui all'art. 9.

ART. 16

AUTONOMIA FINANZIARIA

1. In sede di predisposizione di Bilancio preventivo camerale - e di eventuali successivi assestamenti - viene previsto il budget di spesa a disposizione della Consulta per il relativo periodo temporale.
2. Il budget potrà essere motivatamente incrementato anche in corso di esercizio finanziario di riferimento, previa approvazione della Giunta camerale.
3. La Consulta, in persona del suo Presidente, deve rendicontare e documentare alla Camera di Commercio di Bari l'utilizzo del budget.
4. Le spese per missioni di cui al precedente art. 13-sub capo 9) trovano imputazione nel budget dotale annuo della Consulta di cui sopra.
5. La Consulta può proporre alla Giunta camerale, in qualsiasi momento se ne ravvisi l'opportunità, l'attuazione di motivate iniziative di particolare rilievo per il perseguimento degli obiettivi di scopo della Consulta con richiesta di relativo impegno finanziario a carico del bilancio camerale di riferimento, anche a copertura parziale.



ART. 17

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. I membri della Consulta decadono in coincidenza con la cessazione del mandato dei componenti degli Organi camerali in carica al momento dell'approvazione del presente Regolamento.
2. Il Presidente - ed il vice Presidente vicario, ove necessario - della Consulta restano in carica esclusivamente per l'espletamento delle attività di ordinaria amministrazione, fino alla formalizzazione della nomina del nuovo Presidente ed alla relativa ufficializzazione del passaggio di consegne.

ART. 18

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento e le eventuali successive modifiche entrano in vigore il giorno della pubblicazione nell'Albo camerale della Deliberazione di approvazione da parte del Consiglio camerale.